



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro  
- div. VII-**

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7@lucelalavoro.gov.it](mailto:Div7@lucelalavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno 15 Novembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di LA LUCENTE SPA per accedere al trattamento di Cig in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giuseppe Pascali e Sisto Zaccara, assistiti da Leonardo Traino e Vincenzo Del Signore;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Alfredo Magnifico in forza di delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI SICILIA, PUGLIA, CAMPANIA, e BASILICATA, benché formalmente convocate, non sono presenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONE PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga - non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

**PREMESSO CHE**

1. la Società in oggetto - che svolge attività di pulizia e risulta inquadrata ai fini previdenziali nel settore servizi - con nota trasmessa in data 30.10.2012 (Prot. n.24096 del 06.11.12) ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 14.11.2012 (Prot. n.24751) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;

2. nel corso del presente incontro, l'Azienda ha illustrato le motivazioni sottese alla suindicata istanza, riconducibili all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa allo svolgimento dei servizi di pulizia presso gli immobili e le filiali Unicredit delle Regioni interessate al presente accordo. In conseguenza delle drastiche riduzioni dei servizi di cui al nuovo capitolato, l'Azienda si trova costretta a richiedere il trattamento di Cig in deroga, di cui le OO.SS. condividono l'opportunità, al fine di consentire all'Azienda di riorganizzare la gestione del servizio, attraverso la verifica della possibilità di ricollocazione dei lavoratori interessati al presente accordo su altri cantieri e della implementazione delle attività di capitolato per il ripristino delle precedenti prestazioni. In esito al confronto, l'Azienda su richiesta delle OO.SS., acconsente ad escludere dall'intervento di Cig di cui al presente accordo i lavoratori con contratto part-time inferiore al 7%.

### CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.




### CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

### TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, alla div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.11.2012 e sino al 31.12.2012**, con riguardo ad un numero massimo di **377 lavoratori**, di cui n. 203 della Regione Sicilia (con part-time medio al 26.61%), n. 123 della Regione Puglia (con part-time medio al 19.30%), n. 36 della Regione Campania (con part-time medio al 20.30%) e n. 15 della Regione Basilicata (con part-time medio al 23.54%). Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante, tabella dettagliata dei part-time, ferma restando la media degli stessi, come indicata nella presente intesa.
- La Cig sarà con **riduzione media del 45%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 70%** e verrà applicata con modalità verticale, compatibilmente alle esigenze formative regionali.
- Le specifiche modalità della Cassa - nell'ambito di quanto previsto dal presente verbale - e la nuova riorganizzazione del lavoro saranno oggetto di verifiche in sede territoriale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e



non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito, fermo restando quanto previsto in epigrafe per la Regione Puglia.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

